

**PRESIDIO DI QUALITA'**Agosto 2016  
Revisione Giugno 2018**Linee guida per la gestione del processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali per l'accesso ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico e dei requisiti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale**

L'art. 6 del DM 270/04 reca: *Requisiti di ammissione ai corsi di studio 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Omissis.*

La CEV, che ha valutato l'Ateneo in occasione della visita di accreditamento periodico ad aprile 2016, ha ribadito la necessità di monitorare *l'efficacia del processo di verifica del possesso dei requisiti di ammissione ai fini dell'orientamento degli studenti, relativamente al quale è comunque certamente importante rendere pubbliche e facilmente accessibili le informazioni relative alle conoscenze iniziali e alle modalità di recupero di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, e ai requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione.*

La SUA-CdS, presenta il quadro A3 suddiviso in due sottoquadri, A3.a e A3.b.

Il sottoquadro A3.a, chiamato "Conoscenze richieste per l'accesso", comprende la parte relativa all'ordinamento: titoli di studio, conoscenze richieste per l'accesso e richiamo della verifica della preparazione iniziale e dell'assegnazione degli obblighi formativi aggiuntivi.

Il sottoquadro A3.b, chiamato "Modalità di ammissione", comprende invece la parte relativa al regolamento del corso di studio: modalità di verifica del possesso delle conoscenze iniziali, modalità di ammissione al corso in caso di corso a numero programmato, criteri e modalità di assegnazione e di superamento degli obblighi formativi aggiuntivi.

Con proprie linee guida, inoltre, il CUN fornisce annualmente indicazioni per la scrittura degli ordinamenti didattici, anche riguardo le conoscenze iniziali richieste per l'accesso alle lauree e alle lauree magistrali a ciclo unico e ribadisce sia che il titolo di studio che consente l'accesso deve essere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo sia la necessità che gli Atenei procedano a verificare l'adeguatezza della preparazione in ingresso.



Se la verifica non è positiva devono essere indicati degli specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso, e questo si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (o di laurea magistrale a ciclo unico) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

Il controllo non può chiaramente essere demandato agli studenti attraverso generiche prove di “autovalutazione” della preparazione iniziale e, poiché si vanno a monitorare le conoscenze per l’accesso, non sono accettabili nemmeno verifiche intese quali “lettere motivazionali” e/o test psico-attitudinali.

Le indicazioni dettagliate, anche operative, sulle modalità di verifica e sugli obblighi formativi aggiuntivi devono essere inserite nel quadro A3.b della scheda SUA-CdS, e possono essere oggetto di revisione senza modifiche di ordinamento, ovviamente in coerenza con il quadro ordinamentale A3.a. Fra le conoscenze iniziali richieste per l’accesso possono essere previste delle adeguate competenze linguistiche (da indicare nell’ordinamento).

Lo studente deve essere posto a conoscenza preventiva delle modalità di verifica cui verrà sottoposto nonché, delle modalità di ammissione al corso in caso di corso a numero programmato e dei criteri e delle modalità di assegnazione e di superamento degli obblighi formativi aggiuntivi.

Le modalità di accertamento possono consistere in un test a risposta multipla indicando, in apposito documento cui dare evidenza nel sito web di Ateneo, quali sono i campi di conoscenze, il numero dei quesiti e il peso sulla valutazione finale per ciascun argomento, compreso il test di abilità linguistica, le modalità logistiche di svolgimento della prova. Vanno specificati i criteri di valutazione adottati, la definizione del punteggio finale e i criteri per l’assegnazione di OFA (es. punteggio inferiore a  $n$  CFU in un argomento specifico).

Gli OFA possono essere assolti mediante, ad esempio, il superamento di una prova specificamente prevista (da dettagliare) oppure per tipologia di OFA mediante il superamento di determinati esami.

### Corsi di laurea magistrale

Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della preparazione individuale; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi. È consentita l’individuazione di percorsi all’interno della laurea magistrale dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della verifica della personale preparazione, ma tali percorsi devono comunque condurre al conseguimento della laurea magistrale con 120 CFU, senza attività formative aggiuntive. Nell’ordinamento occorre indicare le lauree e i titoli di studio che consentono l’accesso. L’indicazione non può riferirsi a uno specifico corso di laurea, ma solo a una o più classi di laurea (riferendosi non solo alle classi di Laurea del D.M. 270/04, ma anche a quelle di ordinamenti previgenti ritenuti equivalenti – per esempio quelli del D.M. 509/99) e in ogni caso deve potersi applicare a laureati di qualsiasi sede, non solo a quelli che hanno conseguito il titolo nella sede di iscrizione.

I requisiti curriculari devono essere espressi in termini di possesso di laurea in determinate classi, oppure in termini di possesso di specifici numeri di CFU conseguiti in insiemi di settori scientifico-disciplinari, oppure con una combinazione di queste due modalità. Nel caso in cui l’accesso al corso di laurea magistrale fosse aperto a laureati di qualsiasi classe purché in



possesso di specifici CFU, questi requisiti dovranno essere riportati in ordinamento; negli altri casi possono essere indicati nell'ordinamento oppure nel Quadro A3.b della scheda SUA-CdS.

La verifica della personale preparazione è obbligatoria in ogni caso e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari. L'ordinamento deve contenere indicazioni sommarie sulle modalità di tale verifica; i dettagli invece devono essere precisati nel quadro A3.b della scheda SUA-CdS e possono essere aggiornati senza che ciò comporti una modifica di ordinamento, ovviamente in coerenza con il quadro ordinamentale A3.a.

Anche per l'accesso alle lauree magistrali non sono accettate modalità di verifica mediante "lettere motivazionali". Modalità di verifica che contemplino tra le diverse possibilità anche il conseguimento di una determinata laurea triennale con votazione finale superiore a una certa soglia sono accettabili.

Nella verifica della personale preparazione può essere prevista la verifica del possesso di adeguate competenze linguistiche.